



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

The Siracusa International Institute
for Criminal Justice and Human Rights

Approvato dal Comitato Esecutivo dell'Istituto in data 30 Marzo 2020



INDICE

Art. 1 Missione dell'Istituto

Art. 2 Finalità e ambito di applicazione

Art. 3 Principi generali

Art. 4 Consulenze, partecipazione ad associazioni e organizzazioni ed utilità

Art. 5 Conflitti di interesse

Art. 6 Prevenzione della corruzione

Art. 7 Riservatezza

Art. 8 Trasparenza

Art. 9 Criteri di condotta nei rapporti con i dipendenti

Art. 10 Tutela dell'immagine dell'Istituto

Art. 11 Rapporti con soggetti esterni

Art. 12 Rispetto dell'ambiente ed ecosostenibilità

Art. 13 Fonti integrative del bilancio

Art. 14 Contributi e patrocini

Art. 15 Disposizioni finali

ART. 1

Missione dell'Istituto

1. Il Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights (di qui in avanti "l'Istituto") – già Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) - è una fondazione italiana non a scopo di lucro che si occupa dello studio, della ricerca e della formazione nel campo della giustizia penale internazionale e comparata e dei diritti umani. Fondato a Siracusa (Italia) nel Settembre del 1972 dall'Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP) e dagli enti pubblici locali (Città, Provincia e Camera di Commercio di Siracusa, ai quali si è aggiunta in seguito la Regione Sicilia con apposita convenzione), il Siracusa International Institute è riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 Maggio 1980. È iscritto nell'Elenco delle Organizzazioni della Società Civile ed altri soggetti senza finalità di lucro dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. L'Istituto gode dello status di organismo consultivo presso le Nazioni Unite.
2. La missione principale del Siracusa International Institute è contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale attraverso l'effettiva implementazione della giustizia penale oltre che promuovere lo stato di diritto e la tutela dei diritti umani nel mondo. L'Istituto mira inoltre a rafforzare la giustizia penale internazionale, a porre fine all'impunità dei più nefasti crimini internazionali - in particolare il genocidio e i crimini contro l'umanità – e a supportare la lotta al crimine organizzato transnazionale. Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Istituto si occupa di attività di formazione e *capacity-building*, di programmi di assistenza tecnica e di progetti di ricerca.

ART. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Codice Etico e di Comportamento raccoglie e riunisce principi e valori che devono improntare l'azione dell'Istituto e la condotta del Consiglio di Amministrazione, gli organi statutari, i dipendenti, i collaboratori e i borsisti dell'Istituto (di qui in avanti "destinatari").
2. Sono tenuti al rispetto di tali principi i soggetti di cui sopra. Inoltre, tutti coloro (fornitori, consulenti esterni, ecc.) che a vario titolo collaborano con l'Istituto sono tenuti, nell'ambito dei loro rapporti con l'Istituto, al rispetto delle norme del presente Codice Etico.
3. La forza del presente codice risiede nella presa di coscienza del valore di queste regole e nella condivisione da parte dei suoi destinatari dei principi etici costituzionali di diligenza, lealtà e imparzialità.

ART. 3

Principi generali

1. L'Istituto sceglie i metodi e gli strumenti con i quali progetta ed attua le attività programmate su base annua, in Italia o nei Paesi partner, compatibili al raggiungimento della sua missione e come previsto dal proprio Statuto, nel rispetto della legge vigente e di ogni altra normativa anche futura, applicabile ai settori e nelle aree in cui l'Istituto opera.
2. L'azione dell'Istituto è condotta nel pieno rispetto dei principi di integrità, legalità, correttezza, buona fede, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza. Per integrità si intende la salvaguardia, da parte dell'Istituto e dei destinatari, dell'efficienza, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della riservatezza delle proprie attività. Rilevano a tal fine: l'adeguatezza dell'impegno professionale; le relazioni con soggetti esterni, in Italia o

nei Paesi partner; le verifiche sull'attività amministrativa e contabile.

3. L'Istituto presta una particolare attenzione ad evitare e sanzionare qualsiasi atto che offenda la dignità della persona umana, seguendo in primo luogo le prescrizioni dettate dai codici di condotta contro le molestie sessuali, abusi e sfruttamento sessuali, e per la prevenzione e la lotta contro il "mobbing".
4. L'Istituto vigila affinché qualsiasi diversità non venga fatta oggetto di scherno o discriminazione, né tra i destinatari né verso i soggetti esterni, né costituisca ostacolo al pieno dispiego delle capacità professionali e allo sviluppo delle prospettive di carriera dei dipendenti.
5. L'Istituto promuove e prevede regole di comportamento a salvaguardia e protezione dei diritti umani, in particolare delle fasce deboli, fragili e vulnerabili (minori, donne, disabili, etc.), nonché forme di valorizzazione della parità di genere. L'Istituto dispone misure necessarie per prevenire, far cessare e/o sanzionare ogni comportamento che violi tali principi.
6. L'Istituto pone particolare attenzione alla creazione e gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti, al fine di evitare i rischi connessi allo svolgimento dell'attività, in conformità alla normativa nazionale ed internazionale in materia.

ART. 4

Consulenze, partecipazione ad associazioni e organizzazioni ed utilità

1. I destinatari non accettano incarichi di consulenza o collaborazione di qualsiasi natura, gratuiti o retribuiti, da soggetti privati, da società partecipate e controllate, nonché da enti pubblici che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni inerenti all'attività dell'Istituto.
2. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, i destinatari comunicano entro dieci giorni alla presidenza dell'Istituto la propria adesione o partecipazione ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di attività possano pregiudicare o, comunque, influenzare negativamente lo svolgimento dell'attività dell'Istituto in ragione di un interesse economico significativo. L'Istituto, nei successivi trenta giorni, valuta la compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza alle associazioni o alle organizzazioni. Viene fatto salvo il diritto costituzionalmente garantito di adesione a partiti politici e sindacati.
3. Nella conduzione delle attività dell'Istituto, i destinatari del presente documento devono astenersi dal dare o promettere a terzi, in qualunque caso e pur se soggetti a illecite pressioni, somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi dell'Istituto. I destinatari non possono accettare per sé o per altri somme di denaro o altre utilità o la promessa di esse per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con l'Istituto. Fanno eccezioni a queste prescrizioni solo gli omaggi di modico valore (fissato nella soglia di €200) quando siano ascrivibili unicamente ad atti di cortesia nell'ambito di corretti rapporti istituzionali.

ART. 5

Conflitti di interesse

1. I destinatari si astengono cautelativamente dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie funzioni in situazioni che coinvolgano interessi propri, del coniuge, di conviventi, parenti e affini entro il secondo grado. I destinatari comunicano entro dieci giorni alla presidenza dell'Istituto l'esistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, di carattere

politico, economico, patrimoniale o di altra natura suscettibile di influenzare l'esercizio imparziale e obiettivo delle attività dell'Istituto, in Italia o nei Paesi partner. L'Istituto decide se l'astensione debba permanere o se non ne ricorrano più i presupposti.

2. I destinatari non possono avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori di interesse dell'attività dell'Istituto.
3. L'Istituto dispone misure necessarie per prevenire, far cessare e/o sanzionare ogni comportamento che configuri un conflitto di interesse.
4. Per altre fattispecie relative ai conflitti di interesse, si applicano le norme previste all'interno della Policy sui Conflitti di Interesse dell'Istituto (*Conflict of Interest Policy*).

ART. 6

Prevenzione della corruzione

1. I destinatari mantengono una condotta pienamente conforme alla normativa in materia di prevenzione della corruzione.
2. I destinatari segnalano eventuali fatti, atti o comportamenti illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni, alla presidenza dell'Istituto. L'Istituto gestisce le denunce di fatti e atti corruttivi con il compito anche di assicurare una valutazione sistematica e di pronta risposta a tutte le accuse di corruzione, con l'obiettivo di affrontare, prevenire, individuare e limitare i rischi di corruzione e di cooperare per contrastare atti e fatti corruttivi.
3. I destinatari, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalano alla presidenza dell'Istituto eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza. L'Istituto garantisce adeguata protezione per coloro che denuncino fatti corruttivi.

ART. 7

Riservatezza

1. L'Istituto assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR) e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, al fine di evitare che le stesse possano essere usate per finalità difformi o contrarie alla legge ovvero tali da arrecare danno all'Istituto.
2. I destinatari sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non strettamente connessi con l'esercizio della propria attività lavorativa e a prestare la dovuta diligenza e attenzione nell'utilizzo delle informazioni stesse al fine di evitare la loro divulgazione involontaria.

ART. 8

Trasparenza

1. L'Istituto, anche in considerazione della sua natura di ente non a scopo di lucro, è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa.
2. L'Istituto è altresì consapevole dell'importanza di comunicare gli obiettivi e i risultati conseguiti

attraverso i propri interventi ai donatori e *stakeholders* in generale, fornendo informazioni accurate sui programmi realizzati.

3. A tal fine, l'Istituto pubblica annualmente, sul proprio sito web, il bilancio annuale, la relazione del revisore dei conti, e il rapporto delle attività svolte e dei risultati ottenuti nelle attività realizzate.

ART. 9

Criteria di condotta nei rapporti con i dipendenti

1. All'interno della gestione del rapporto con i dipendenti, i collaboratori e i borsisti, l'Istituto rifiuta qualsiasi forma di discriminazione.
2. L'Istituto seleziona e assume i propri dipendenti, collaboratori e borsisti in base alla rispondenza dei loro profili professionali e alle necessità ed esigenze dell'Istituto, nel rispetto comunque delle pari opportunità di tutti i soggetti interessati, evitando illeciti favoritismi e qualsiasi forma di clientelismo.
3. È fatto divieto – a chiunque possa sfruttare la propria posizione gerarchica all'interno dell'Istituto – di chiedere direttamente o indirettamente ai dipendenti, collaboratori e borsisti prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che violi le prescrizioni del Codice Etico.
4. L'Istituto riconosce la centralità delle risorse umane per l'organizzazione, promuove la piena realizzazione delle potenzialità individuali e professionali, e assicura il rispetto e la dignità di ogni collaboratore sia nella sua individualità che nella dimensione relazionale.

ART. 10

Tutela dell'immagine dell'Istituto

1. Anche al di fuori dell'ambito e dell'orario lavorativo, i destinatari non mettono in atto comportamenti che possano pregiudicare gli interessi dell'Istituto o nuocere alla sua immagine.
2. Presso la sede principale e in occasione delle missioni di lavoro, in Italia e all'estero, i destinatari ispirano la propria condotta ad appropriati canoni di comportamento compatibili con le mansioni e le funzioni d'ufficio e con la tutela dell'immagine dell'Istituto all'estero.
3. L'Istituto considera comportamenti riprovevoli e offensivi e, pertanto, rifiuta: prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o di sostanze che abbiano effetti analoghi; consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa; detenere in qualsiasi luogo che sia riconducibile all'Istituto materiale pedopornografico.

ART. 11

Rapporti con soggetti esterni

1. I destinatari instaurano con i soggetti esterni con cui vengono a contatto nell'esercizio delle proprie funzioni, cittadini italiani e stranieri, un rapporto basato sulla correttezza e sulla cortesia, che tenga adeguatamente conto anche delle differenze culturali in modo da evitare comportamenti che possano essere interpretati come intolleranti o insofferenti.
2. Ogni richiesta da parte di un soggetto esterno merita eguale considerazione e rispetto; i destinatari le soddisfano in conformità alla legge, nel più breve tempo possibile ed evitando

trattamenti di favore o discriminatori.

3. Particolari misure di cautela dovranno essere adottate con le categorie più vulnerabili: i minori, le donne, i disabili, etc.

ART. 12

Rispetto dell'ambiente ed ecosostenibilità

1. L'Istituto assicura un'organizzazione del lavoro e delle attività rispettosa dell'ambiente, promuovendo in particolare il risparmio energetico, la dematerializzazione dei documenti e il riciclaggio di materiali rinnovabili.
2. L'Istituto si uniforma alle prescrizioni in materia di tutela ambientale, produzione e smaltimento dei rifiuti e inquinamento, rispettando e attuando tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

ART. 13

Fonti integrative del bilancio

1. Per garantire una migliore qualità delle proprie attività, l'Istituto può valorizzare il ricorso a fonti integrative del bilancio, in particolare sponsorizzazioni e liberalità.
2. Sono vietate forme pubblicitarie pregiudizievoli per l'immagine dell'Istituto: di natura politica, sindacale, settaria o religiosa; contraddistinte da messaggi osceni, offensivi, fanatici o razzisti, ovvero il cui contenuto risulti in contrasto con norme imperative; suscettibili di conflitto d'interesse fra l'attività professionale dei destinatari e la loro sfera privata; contrarie a motivi di opportunità generale, tenuto anche conto di usanze e tradizioni del paese interessato.
3. L'Istituto si assicura che la natura del soggetto erogatore delle liberalità e sponsorizzazioni, così come le attività da esso svolte in via diretta o per il tramite di soggetti controllati, non siano in contrasto con la mission dell'Istituto o lesive della dignità delle persone e dell'ambiente.
4. Particolare cura sarà posta nell'assicurare che le attività oggetto di sponsorizzazione siano coerenti con le funzioni e la dignità del lavoro svolto in Istituto, in Italia o nei Paesi partner.

ART. 14

Contributi e patrocini

1. Contributi, sponsorizzazioni e sovvenzioni di natura economica messi a disposizione dall'Istituto per la partecipazione alle proprie attività sono concessi sulla base di criteri trasparenti e pubblicizzati online o con altri mezzi opportuni.
2. L'Istituto può concedere il proprio patrocinio, anche oneroso, o attestare la disponibilità a contribuire con varie modalità, anche onerose, ad iniziative o manifestazioni esterne che abbiano carattere culturale, scientifico o umanitario. Al fine di poter ottenere tali riconoscimenti da parte dell'Istituto, le iniziative devono essere di chiaro e apprezzabile rilievo; avere una significativa e documentata ricaduta a livello internazionale; svolgersi in un periodo temporalmente delimitato e definito; non avere carattere, anche indirettamente, lucrativo.

ART. 15

Disposizioni finali

1. Il Codice Etico e di Comportamento è adottato dal The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights in data odierna. La sua validità verrà tacitamente prorogata a tempo indeterminato, salvo l'adozione di periodiche modifiche e aggiornamenti.
2. Ferme restando le eventuali responsabilità di natura civile, amministrativa, contabile e penale disciplinate dalla legge, la violazione delle disposizioni del presente codice integra fattispecie di responsabilità disciplinare, alle quali si applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti e dalla contrattazione collettiva per il personale destinatario del codice stesso. Per quanto non disciplinato dal presente codice, si applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.
3. Il controllo sull'applicazione del presente Codice Etico e sull'attuazione di adeguate misure sanzionatorie in caso di violazioni è demandato alla presidenza dell'Istituto.
4. Al fine di garantire la sua osservanza e la sua efficacia, al presente codice viene data pubblicità con la pubblicazione sul sito web dell'Istituto.
5. Il Codice Etico e di Comportamento dovrà essere sottoscritto dai destinatari all'atto della consegna di copia del documento. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, esso viene inoltre consegnato per la sottoscrizione ai nuovi assunti sulla base di rapporto comunque denominato con l'Istituto.